



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ADAMO, Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BIONDELLI, BLAZINA, CHIAROMONTE, CECCANTI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, FONTANA, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, LUSI, MAGISTRELLI, MARITATI, PINOTTI, SANNA, SERRA e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2010

Istituzione e regolamentazione
della figura professionale del mediatore familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone l'istituzione della figura professionale del mediatore familiare quale soggetto in grado di assistere i componenti di un nucleo familiare interessato da vicende di separazione e divorzio oppure di cessazione di una convivenza.

La società civile, che molto spesso anticipa la politica su temi così sensibili, ha visto ormai da anni nascere numerose associazioni le quali, raccogliendo anche differenti professionalità quali avvocati, psicologi, medici, educatori ed assistenti sociali, operano al fine di assistere le famiglie e, in particolare, i minori nel loro rapporto con i genitori durante il processo di disgregazione del nucleo familiare. In questo modo è andata affermandosi nella prassi quotidiana la figura del mediatore familiare, una professionalità finora non riconosciuta e che il presente disegno di legge vorrebbe istituire, definendone caratteristiche, requisiti per la formazione, diritti, doveri e tutele lavorative.

Ad oggi il legislatore italiano è intervenuto in più occasioni sia attraverso strumenti di ratifica di convenzioni internazionali, quali la legge 20 marzo 2003, n. 77, relativa alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sia con la legge 28 agosto 1997, n. 285, («legge Turco» per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e, da ultimo con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, meglio nota come «legge sull'affido condiviso». La «legge Turco» all'articolo 4, comma 1, lettera i), fa per la prima volta esplicito riferimento ai servizi di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e i minori nei casi di «difficoltà relazionali»; il nuovo articolo 155-*sexies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dalla legge sull'affido con-

diviso, stabilisce che il giudice possa rinviare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli al fine di consentire ai genitori di tentare, con la cooperazione di esperti, una «mediazione». Nessuna delle suddette disposizioni, tuttavia, specifica alcunché con riguardo alla figura di colui o colei che dovrebbe svolgere tale compito né disciplina in alcun modo l'azione di mediazione familiare.

La mancanza di una disciplina strutturata comporta il rischio che la mediazione familiare possa diffondersi nel nostro Paese in maniera improvvisata e non sostenuta da regole precise e universalmente riconosciute. In assenza di una disciplina organica, infatti, aumentano le probabilità di pervenire alla semplice riconversione di approcci e competenze provenienti o dall'ambito degli operatori giuridici o da quello degli psicoterapeuti. Questo in assenza di regole chiare sulla deontologia, sulla correttezza metodologica, sulle procedure e sui rapporti professionali. Il presente disegno di legge intende colmare proprio tale vuoto normativo, anche alla luce delle numerose sollecitazioni contenute in vari atti a livello comunitario ed europeo. Per esempio - pur riferendosi non espressamente alla mediazione in ambito familiare ma più in generale a quella in campo civile e commerciale - la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, fornisce una prima completa definizione giuridica della mediazione e disciplina il ricorso a tale pratica da parte dei giudici. Riferimenti alla mediazione si trovano anche all'esterno della legislazione comunitaria; basti pensare alla raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R (98)1 del 21 gennaio 1998 e alla raccomandazione 1639 (2003) del 25 novem-

bre 2003 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa le quali indicano la mediazione familiare quale metodo appropriato per la risoluzione dei conflitti familiari.

In termini di cultura giuridica, la mediazione familiare viene ad inserirsi nel filone dell'autotutela di tipo extra-giudiziario e in quella che in campo internazionale e a livello comunitario è ormai nota come *Alternative Dispute Resolution* (ADR - si veda a tal proposito la già citata direttiva 2008/52/CE). Nei processi separativi e di disgregazione dei nuclei familiari, accade spesso che l'*iter* giudiziario possa assumere dei contorni patologici e di profonda sofferenza sia per i genitori che per i figli. Il mediatore familiare si fa carico della drammatizzazione di questa situazione, cercando con la propria professionalità di offrire agli individui che affrontano la crisi separativa, e con loro ai figli, un modo di governare il conflitto attraverso un criterio di autotutela, autoregolamentazione e responsabilità di cura. Ciò premesso, lo spirito che anima questo disegno di legge non è quello di spingere verso un'eccessiva, nonché generalizzata, degiurisdizionalizzazione del processo separativo; la giurisdizione e con essa le numerose figure ad elevata professionalità che operano nel settore, dai giudici agli avvocati, assolvono una fondamentale funzione di garanzia; funzione che è del tutto irrinunciabile in una società che ancora presenta una non del tutto compiuta parità tra i generi.

Pertanto, il presente disegno di legge non configura la mediazione familiare come procedimento sostitutivo o antagonistico al regolare *iter* legale; al contrario l'approccio che esso propone è basato proprio sulla ricerca della massima collaborazione tra mediatori familiari e operatori giuridici, attraverso procedure efficaci ma agevoli e poco provanti per i soggetti interessati. Non si propone, quindi, l'eliminazione delle figure già esistenti a favore di un terzo arrivato ma, al contrario, una collaborazione virtuosa tra le

varie forze che accompagnano e assistono la famiglia nella fase separativa.

Il presente disegno di legge fa propria la linea interpretativa che colloca la mediazione familiare nell'ambito delle politiche sociali e, in concreto, nei servizi pubblici rivolti alle famiglie, attingendo così a competenze e funzioni di natura psicosociale e psicopedagogica. Tuttavia, come anticipato, si terrà sempre presente l'intervento del diritto e degli operatori giuridici in questo campo. La chiarificazione dei differenti ambiti e competenze, quelle relazionali e quelle giuridiche - previa collocazione della mediazione familiare nell'area psicosociale - rafforza la prospettiva garantista per i soggetti interessati e costituisce una vera e propria risorsa per la genitorialità. In questo modo non occorre stabilire, come pure da alcuni proposto in passato, una prevalenza della figura del mediatore nell'elaborazione delle decisioni connesse alla separazione, né, all'opposto, sarebbe corretto prevedere una subordinazione dell'approccio relazionale a quello giudiziario. Visioni sbilanciate, in un verso come nell'altro, rischierebbero di far venir meno i requisiti di garanzia e tutela dei soggetti interessati.

Relativamente alle modalità di attivazione della mediazione familiare, si ritiene importante evitare qualsiasi forma di automatismo o di prescrizione coatta della mediazione. Per tali motivi, il presente disegno di legge prevede che il rinvio alla mediazione familiare da parte del magistrato debba essere subordinato all'accordo delle parti e che non sussista per il mediatore l'obbligo di riferire al magistrato stesso. Il rispetto dei requisiti di volontarietà e riservatezza, recentemente recepito anche nella nuova disciplina francese, è condizione imprescindibile al fine di mantenere saldo il principio della autore sponsabilizzazione genitoriale e della tutela del minore.

Il mediatore familiare assicura la garanzia del segreto professionale e la completa autonomia in ambito giudiziario e infine si ado-

pera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione il più funzionale possibile per sé e per i propri figli, in cui entrambi i genitori possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

A tal fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge, richiamando i principi costituzionali di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, afferma che la Repubblica riconosce la funzione e la rilevanza della mediazione familiare, provvedendo a disciplinare la figura professionale dei soggetti che la attuano.

L'articolo 2 definisce l'attività di mediazione familiare come il percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione delle relazioni familiari e, in particolare, la condivisione della responsabilità genitoriale in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o comunque all'interruzione di una convivenza.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore. Per accedere alla professione occorre aver conseguito un diploma di specializzazione universitaria in «Mediazione familiare», aver superato l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo appositamente istituito. Si fissa altresì a 240 ore il monte orario minimo complessivo per lo svolgimento delle attività delle Scuole di specializzazione. L'articolo demanda ad un regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con quello del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione dei corsi di laurea il cui conseguimento costituisce requisito d'accesso ai suddetti corsi di specializzazione, nonché le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di Stato.

L'esercizio dell'attività di mediatore è disciplinata all'articolo 5, ove è chiarito come al mediatore nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni sia vietato qualsiasi intervento di competenza esclusiva della professione forense e di quella psicoterapeutica. Inoltre il processo di mediazione ha esclusivamente carattere facoltativo e può essere interrotto in qualsiasi momento da una delle parti o da entrambe. Il media-

tore non è tenuto ad alcun obbligo di relazione nei confronti del giudice competente né può essere citato come testimone nel corso di procedimenti giudiziari. Qualora ella/egli reputi che le regole della mediazione non siano state rispettate o qualora non sia in grado di garantire la necessaria imparzialità e neutralità, ha la facoltà di interrompere il procedimento di mediazione familiare. Infine al mediatore è vietato compiere qualsiasi intervento a favore di una delle due parti impegnate nel percorso di mediazione familiare.

L'articolo 6 istituisce l'albo nazionale dei mediatori familiari.

L'articolo 7 rimanda a un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina relativa all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo nonché la tenuta dello stesso. Tale regolamento dovrà essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 contiene infine le disposizioni transitorie relative ad una sessione speciale di esame di Stato alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia di mediazione familiare per l'accesso al quale era richiesto il diploma di laurea;

b) coloro i quali abbiano un titolo di studi tra quelli che verranno individuati dal regolamento di cui all'articolo 4 da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in una delle lauree di cui al medesimo regolamento o in uno dei rami affini a tali classi di laurea, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia, giurisprudenza, medicina,

sociologia e scienze del servizio sociale e che documentino altresì di aver svolto per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di mediatore familiare;

c) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di una procedura di bando o avviso pubblico, idonei a ricoprire un posto in materia di mediazione familiare presso un'istituzione pubblica per l'accesso al quale era richiesto il diploma di laurea;

d) i laureati nelle discipline previste dal citato regolamento che abbiano conseguito titoli al termine di corsi di abilitazione organizzati a livello regionale e provinciale purché abbiano accumulato almeno tre anni di esperienza nel campo;

e) gli assistenti sociali con almeno cinque anni di esperienza sul campo.

Per tutti questi motivi, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione e al fine di dare attuazione all'articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, la Repubblica riconosce e promuove la mediazione familiare e disciplina la figura professionale del mediatore familiare, definendone i requisiti e le funzioni.

Art. 2.

(Definizione di mediazione familiare)

1. Per mediazione familiare si intende il percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione delle relazioni familiari e, in particolare, la condivisione della responsabilità genitoriale in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o all'interruzione di una convivenza.

Art. 3.

(Istituzione della professione di mediatore familiare)

1. Al fine di garantire l'effettività di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, è istituita la figura professionale del mediatore familiare, di seguito denominato «mediatore». Esso svolge le seguenti funzioni:

a) si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un accordo di separazione soddisfacente per sé e per i propri figli;

b) promuove l'esercizio da parte dei soggetti coinvolti della comune responsabilità genitoriale;

c) favorisce, in maniera neutrale e in completa autonomia dal procedimento giudiziario, la ricerca di un accordo in sede di separazione o divorzio, supportando i soggetti interessati anche nella fase successiva alle decisioni di carattere giurisdizionale;

d) sostiene le parti affinché si possa giungere a un'intesa che sia frutto del libero consenso di entrambi i coniugi.

Art. 4.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore)

1. L'esercizio dell'attività di mediatore è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire, dopo il conseguimento delle lauree di cui al comma 4, mediante corsi di formazione, addestramento e un tirocinio teorico-pratico in mediazione familiare, così come definita dall'articolo 2 della presente legge, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982.

2. I corsi di specializzazione di cui al comma 1 prevedono un monte ore complessivo non inferiore a 240.

3. Per esercitare la professione di mediatore è necessario aver conseguito l'abilitazione in mediazione familiare mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da ema-

nare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i corsi di laurea il cui conseguimento costituisce requisito per l'ammissione ai corsi di specializzazione di cui al comma 1;

b) le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di Stato di cui al comma 3.

Art. 5.

(Esercizio dell'attività di mediatore)

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, al mediatore è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione forense e di quella psicoterapeutica.

2. Il processo di mediazione ha carattere facoltativo e può essere interrotto in qualsiasi momento da una delle parti o da entrambe.

3. Il mediatore non è tenuto ad alcun obbligo di relazione nei confronti del giudice competente, né può essere citato come testimone nel corso di procedimenti giudiziari.

4. Il mediatore, qualora reputi che le regole della mediazione non siano state rispettate o qualora non sia in grado di garantire la necessaria imparzialità e neutralità, ha la facoltà di interrompere il procedimento di mediazione familiare.

5. Al mediatore è vietato qualsiasi intervento a favore di una delle due parti impegnate nel percorso di mediazione familiare.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo dei mediatori)

1. È istituito l'albo nazionale dei mediatori familiari.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 7.

*(Modalità di iscrizione, tenuta
e cancellazione dall'albo)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le norme relative all'iscrizione, alla tenuta e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 4, ha luogo una sessione speciale di esame di Stato per soli titoli alla quale sono ammessi:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia di mediazione familiare che richiedeva il possesso del diploma di laurea;

b) coloro i quali siano in possesso di un titolo di studi previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma in una delle classi di laurea di cui al medesimo regolamento o in uno dei rami affini a tali classi di laurea, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia, giurisprudenza, medicina, sociologia e scienze del servizio sociale conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su pa-

rere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia, giurisprudenza, medicina, sociologia e scienze del servizio sociale conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di mediatore familiare;

c) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di una procedura di bando o avviso pubblico, idonei a ricoprire un posto in materia di mediazione familiare presso un'istituzione pubblica che richiedeva il possesso del diploma di laurea;

d) i laureati nelle discipline previste dal regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 4, che abbiano conseguito conseguito titoli al termine di corsi di abilitazione organizzati a livello regionale e provinciale, purché abbiano accumulato almeno tre anni di esperienza nel campo;

e) gli assistenti sociali che documentino di aver svolto per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di mediatore familiare.

